



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MARINELLO, MAZZONI, PAGANO, ALICATA,
GUALDANI, SCOMA e RUVOLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell’applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario

ONOREVOLI SENATORI. - È accaduto spesso che i responsabili di omicidi hanno potuto beneficiare di eccessive attenuanti al momento della condanna e di eccessivi benefici carcerari e sconti di pena. Troppo spesso nelle riforme giudiziarie il legislatore ha privilegiato più la tutela delle garanzie individuali che quella della sicurezza sia privata sia pubblica, più l'imputato che la parte lesa dal reato. È forse venuto il momento di invertire la tendenza e di tenere in maggiore considerazione le legittime esigenze di chi è vittima, direttamente o di riflesso, del reato più condannabile tra tutti, il massimo dei reati, l'omicidio.

Bisogna recuperare il principio della certezza della pena, che è un valore fondamentale e imprescindibile da salvaguardare se si vuole aumentare l'efficacia della giurisdizione, la tutela della sicurezza sociale e la fiducia dei cittadini nella giustizia.

Nella maggior parte dei casi sembra che il legislatore e soprattutto i giudici siano alla ricerca degli strumenti atti solo a rieducare chi delinque perdendo di vista il crimine e le modalità con cui questo è stato commesso.

Si fa a gara a riconoscere le attenuanti generiche con le più fantasiose motivazioni senza neppure fermarsi a pensare che, in origine, l'articolo 62-bis del codice penale è stato introdotto con funzione autonoma rispetto alle circostanze cosiddette comuni. Questo *modus operandi* riduce l'articolo 62-bis del codice penale a mero doppione degli indici di commisurazione della pena.

Appare preferibile l'opinione che attribuisce alle attenuanti generiche un ruolo autonomo, quale strumento che permette al giudice di cogliere un «valore positivo del

fatto», nuovo o diverso, non tipizzabile a priori in linea astratta e generale, ma desumibile soltanto dai casi concreti considerati nelle loro infinite sfumature. Ebbene, la sola incensuratezza può diminuire la pena di chi ha ammazzato a calci e pugni sua moglie?

Costituirsi e comportarsi bene alle varie udienze sono motivi idonei a diminuire la pena di chi ha strangolato la sua compagna e madre dei suoi figli?

La sola giovane età può giustificare il venir meno di un terzo della pena a chi ha assassinato la sua ex fidanzata inerme sparandole alle spalle?

Un garantismo soltanto formale e così esasperato come il nostro finisce per tutelare più i colpevoli che gli innocenti. Così la certezza della pena si trasforma di fatto in certezza dell'impunità e ciò può costituire addirittura un incentivo a delinquere.

Poco o nulla si è fatto finora per eliminare o ridurre tale rischio. Anzi, sono state ampliate le possibilità per l'imputato di accedere al patteggiamento della pena e al giudizio abbreviato anche per reati gravi. In particolare, è previsto che il pubblico ministero non possa opporsi alla scelta del giudizio abbreviato e che tale scelta possa comportare la trasformazione dell'ergastolo in trenta anni di reclusione.

Per non parlare dell'accesso al giudizio abbreviato, dove, quand'anche si volesse applicare l'ergastolo, questo, magicamente, si converte nella reclusione per non più di trenta anni.

Chi vive i tribunali, soprattutto quelli penali, non può negare la realtà che ogni giorno si palesa davanti agli occhi. L'imputato chiede a gran voce il giudizio abbre-

viato, ben consapevole, in quanto edotto dal proprio difensore, che l'otterrà in quanto, se prima era necessario il parere favorevole del pubblico ministero, con l'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (cosiddetta «legge Carotti»), è la semplice richiesta dell'imputato a determinare l'obbligo di adottare il giudizio abbreviato, visto che il consenso del pubblico ministero non è più obbligatorio.

Succede, allora, che un istituto introdotto per economia processuale diventa ulteriore mezzo per l'impunità dei delinquenti.

È lo Stato a questo punto a dover fare un passo indietro e rinunciare allo snellimento dei processi dinanzi al reato di omicidio volontario. Non è concepibile che chi decide di togliere la vita ad una persona possa anche decidere lo svolgimento dell'*iter* processuale cui andare incontro, con la certezza di scontare il minimo degli anni in carcere; questo il nostro ordinamento non deve permetterlo.

È evidente che occorre rivedere l'attuale normativa troppo permissiva nei confronti degli autori di questo grave reato.

Il problema di pubblico interesse, in caso di omicidio volontario, è senza dubbio quello di garantire l'effettività dell'esecuzione della pena inflitta, che attualmente viene vanificata dalla concessione, largamente applicata, di numerosi benefici (permessi premio, semilibertà, affidamento in prova ai servizi sociali, liberazione anticipata, detenzione domiciliare) previsti da leggi troppo permissive. Insomma, non esiste nel nostro sistema penale, che è uno dei meno severi del mondo occidentale, un rapporto certo tra delitto e pena. Delle agevolazioni previste dall'ordinamento penitenziario non devono beneficiare soprattutto

gli autori di reati particolarmente gravi e odiosi quali quello di omicidio volontario, tanto più se aggravato dalla presenza di vincoli familiari o rapporti affettivi (anche conclusi). Sul punto l'ordinamento penitenziario va profondamente riformato affinché la pena, certa nell'esecuzione, riacquisti la sua funzione dissuasiva e il suo effetto deterrente.

La pena deve riacquistare la sua principale funzione di espiazione, la sola che possa consentire al condannato di intraprendere un percorso di ripensamento della propria responsabilità, di pentimento e di recupero dopo l'intera espiazione della pena.

L'anno 2009 si è aperto con l'introduzione di una nuova fattispecie di reato: l'articolo 612-*bis* del codice penale punisce chi compie «atti persecutori» in danno di altre persone.

Si è parlato di una vera e propria rivoluzione; ebbene, ciò che è stato raggiunto con l'introduzione di questo reato non può e non deve certo definirsi una conquista definitiva, meglio sarebbe considerarlo un lodevole e pregiatissimo primo passo verso l'unico obiettivo che si esige dal nostro legislatore: la certezza della pena.

Noi chiediamo che al massimo delitto corrisponda il trattamento sanzionatorio più severo. Esigiamo la certezza e la proporzionalità della pena del reato di omicidio volontario.

Chi medita di mettere fine alla vita altrui saprà così di non dover passare in carcere solo pochi anni, di non poter decidere del proprio destino processuale, saprà che lo Stato è dalla parte dei cittadini che non è riuscito a proteggere in vita, punendo in modo esemplare chi quei cittadini glieli ha assassinati.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 59 del codice penale)

1. All'articolo 59, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «soltanto se da lui conosciute» sono inserite le seguenti: «o conoscibili con l'ordinaria diligenza».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 62-bis del codice penale)

1. All'articolo 62-bis del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«In ogni caso, la sola giovane età e l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non possono essere, da sole, poste a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 69 del codice penale)

1. All'articolo 69 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le circostanze attenuanti di cui agli articoli 62 e 62-bis non possono essere ritenute prevalenti nel caso del delitto previsto dall'articolo 575, anche se aggravato ai sensi degli articoli 576 o 577».

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE
DI PROCEDURA PENALE

Art. 4.

*(Modifica all'articolo 438 del codice di
procedura penale)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, consumato o tentato».

Art. 5.

*(Modifica all'articolo 444 del codice di
procedura penale).*

1. Al comma 1-bis dell'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo le parole: «sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono inserite le seguenti: «i procedimenti per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, consumato o tentato,».

Art. 6.

*(Introduzione dell'articolo 608-bis
del codice di procedura penale)*

1. Dopo l'articolo 608 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 608-bis. - *(Ricorso della parte civile)*. - 1. La parte civile può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello.

2. La parte civile può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale».

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, n. 354

Art. 7.

(Modifica all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di permessi premio)

1. All'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, al comma 2 è premesso il seguente:

«1-ter. Per coloro che sono stati condannati per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano solo dopo che essi abbiano scontato in carcere almeno i quattro quinti della pena irrogata con sentenza definitiva».

Art. 8.

(Modifica all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di detenzione domiciliare)

1. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-quinquies. La detenzione domiciliare non può essere concessa se vi è stata condanna per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale».

Art. 9.

(Modifica all'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ammissione alla semilibertà)

1. Al comma 2 dell'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 575 del codice penale, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo che abbia scontato in carcere almeno i quattro quinti della pena irrogata con sentenza definitiva».

